



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

OGGETTO: Ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- l'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1/2020 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- l'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 16 del 24 febbraio 2020, ad oggetto: "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019";

Dato atto, in particolare, che il sopra richiamato allegato A, oltre a chiarire la portata dell'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, evidenzia che: *"Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali"*;

Considerato in proposito che la situazione del Comune di Carpi ha delle peculiarità rispetto al resto del territorio provinciale e regionale in quanto:

- è stato accertato che un cittadino carpigiano è positivo al test per verificare la presenza del virus Covid-2019, infezione correlata al focolaio della Provincia di Lodi;
- questo non configura la fattispecie prevista dall'articolo 1, comma 1, del d.p.c.m. 23 febbraio 2020 (isolamento del Comune);
- le competenti autorità sanitarie hanno in corso indagini epidemiologiche, in attuazione delle procedure sanitarie;

Ritenuto pertanto necessario adottare ulteriori misure specifiche di tutela della popolazione rispetto a quanto stabilito in via generale per il restante territorio provinciale e regionale;



CITTÀ DI CARPI

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

Valutato necessario in particolare di:

- A) sospendere il mercato settimanale di giovedì 27 e sabato 29 febbraio;
- B) stabilire che i funerali e i matrimoni potranno essere tenuti, purché con una partecipazione di un limitato numero di persone;
- C) chiudere gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.) per tutte le attività, ad eccezione degli impianti sportivi in uso alle società sportive professionistiche limitatamente a gare e/o allenamenti della prima squadra iscritta ad un campionato professionistico, a condizione che abbiano luogo a porte chiuse e che la società effettui la sanificazione degli spogliatoi e dei locali comuni secondo le disposizioni dell'AUSL;
- D) Invitare i gestori dei pubblici esercizi di cui all'articolo 86 del TULPS (r.d. 773/1931) ed altri locali aperti al pubblico (es. circoli, centri culturali, ecc.) ad evitare concentrazioni di un elevato numero di persone in locali chiusi;

Ritenuto inoltre, con riferimento agli uffici e servizi del Comune di Carpi:

- A) Biblioteca: apertura al pubblico per il servizio di consultazione e prestito, chiusura delle sale studio;
- B) Anagrafe: sospensione del libero accesso nella giornata di giovedì 27 febbraio;
- C) Quicittà: chiusura delle postazioni internet;
- D) Tutti i servizi aperti al pubblico: evitare concentrazioni di un elevato numero di persone in locali chiusi;

Sentita la Prefettura di Modena;

Informata Agenzia Regionale Protezione Civile, Centro Unificato di Protezione Civile di Modena;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

1. Le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi come segue:



CITTÀ DI CARPI

- A) sospendere il mercato settimanale di giovedì 27 e sabato 29 febbraio;
- B) stabilire che i funerali e i matrimoni potranno essere tenuti, purché con una partecipazione di un limitato numero di persone;
- C) chiudere gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.) per tutte le attività, ad eccezione degli impianti sportivi in uso alle società sportive professionistiche limitatamente a gare e/o allenamenti della prima squadra iscritta ad un campionato professionistico, a condizione che abbiano luogo a porte chiuse e che la società effettui la sanificazione degli spogliatoi e dei locali comuni secondo le disposizioni dell'AUSL;
- D) Invitare i gestori dei pubblici esercizi di cui all'articolo 86 del TULPS (r.d. 773/1931) ed altri locali aperti al pubblico (es. circoli, centri culturali, ecc.) ad evitare concentrazioni di un elevato numero di persone in locali chiusi;

2. Le seguenti prescrizioni per gli uffici e servizi del Comune di Carpi:

- A) Biblioteca: apertura al pubblico per il servizio di consultazione e prestito, chiusura delle sale studio;
- B) Anagrafe: sospensione del libero accesso nella giornata di giovedì 27 febbraio;
- C) Quicittà: chiusura delle postazioni internet;
- D) Tutti i servizi aperti al pubblico: evitare concentrazioni di un elevato numero di persone in locali chiusi;

3. Le misure di cui ai punti 1 e 2 hanno la medesima validità temporale di quelle dell'ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale e precisamente fino al 1° marzo 2020 compreso, salvo proroghe della medesima.

4. di dare indicazioni ai dirigenti comunali e al dirigente del settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane dell'Unione, che, ove compatibile con le esigenze di servizio e in presenza di necessità specifiche dei lavoratori, venga applicata la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo quanto indicato dall'articolo 3 del d.p.c.m. 23 febbraio 2020;

5. di trasmettere la presente ordinanza a:

- Presidente della Giunta regionale;
- Prefetto della Provincia di Modena;
- Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine;
- Azienda unità sanitaria locale di Modena;
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'ordine;
- Comando polizia municipale dell'Unione delle Terre d'Argine;

6. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione.

7. di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione



CITTÀ DI CARPI

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 25 febbraio 2020

Il Sindaco

Alberto Bellelli

